

15. *Sentenza del 15 Febbraio 1878 nella causa
Pelli e consorti.*

A. Con istanza 9 marzo 1877 i ricorrenti fecero alla municipalità di Aranno la dichiarazione di essere « *liberi pensatori* » e quindi di non voler più pagare alcun aggravio od imposta per l'esercizio del culto cattolico-romano. Tale istanza appoggiavano essi all'ultimo capoverso dell'art. 49 della Costituzione federale riformata, il quale stabilisce « che nessuno » è tenuto a pagare aggravii imposti a causa propria e particolare dell'esercizio del culto di una associazione religiosa » alla quale non appartiene. »

B. In risposta a tale dichiarazione la municipalità di Aranno si limitava a dar comunicazione di una risoluzione del Consiglio di Stato, al quale si era rivolta per avere istruzioni in proposito. Con detta risoluzione diceva il Consiglio di Stato che « non avendo la Confederazione emanato nessuna Legge » in proposito, come si era riservato di fare nella seconda » parte del citato capoverso dell'art. 49, e in mancanza di » una disposizione speciale, le spese di culto di un Comune » rientrano nel compendio delle spese comunali, a far fronte » alle quali sono tenuti gli abitanti del Comune stesso, quando » non bastino le rendite dei di lui beni ed altri introiti eventuali; — non voler egli, del resto, pregiudicare con anticipate dichiarazioni la sua libertà di giudizio. »

C. Insistendo i reclamanti — con memoria 11 aprile — perchè la municipalità avesse a pronunciarsi categoricamente sulla loro domanda, essa rispondeva che « se il Consiglio di » Stato non aveva potuto dare una dichiarazione esplicita, » tanto meno poteva darla essa. »

D. Pelli e Consorti le significarono allora — con atto 23 maggio — « ritenere essi, in mancanza di opposizione, la » loro istanza come ammessa, aggiungendo che, siccome il » comune di Aranno paga ogni anno al curato, oltre ai redditi della chiesa, la somma di 600 fr. in contanti, la quale » viene poi caricata indistintamente su tutti i cittadini in ragione di sostanza, anima e fuoco, così essi chiedevano che

» fosse diffalcato dal bollettino delle loro contribuzioni quel
» tanto che serviva al pagamento dei suddetti 600 fr. »

E. Avendo la municipalità di Aranno respinto questa dichiarazione e protestato di « volersi attenere alla Legge cantonale
» 7 dicembre 1861, la quale stabilisce che tutte le gravezze
» del Comune (quindi anche quelle del culto) devono colpire
» in eguale proporzione tutti i cittadini del Comune, » — i
petenti si rivolsero al Consiglio federale domandando che « a
» norma di quanto stabiliscono il § 2 dell'art. 102 e il § 3
» dell'art. 113 della Costituzione federale, si facesse rispettare
» in essi l'esercizio del diritto garantito dal citato art. 49 della
» Costituzione medesima. »

F. Dichiaratosi il Consiglio federale incompetente, e riputandosi inutile ricorrere direttamente al Governo ticinese, per avere lo stesso già chiaramente espressa la sua opinione, i reclamanti adirono finalmente il Tribunale federale chiedendo — fosse condannato il municipio di Aranno « a conformarsi alle
» disposizioni del ripetuto art. 49 della Costituzione e ad esonerare essi attori da qualunque contributo alle spese di
» culto cattolico. »

G. Nella sua risposta, il municipio di Aranno oppone :
« Non potersi applicare questo art. 49 senza una legge regolamentare, alla quale l'ultimo alinea dell'articolo stesso ha
» anzi espressamente riservato l'esecuzione più speciale della
» massima invocata dai ricorrenti; non formare d'altronde
» quei *liberi pensatori* una associazione religiosa propriamente
» esistente, nel senso di quelle di cui parla l'articolo in questione, non trattarsi in concreto di violazione di diritti costituzionali, ma solo di una sospensione, e non potersi
» accordare, di conseguenza, la domandata esenzione dalla
» tassa senza che siavi una legge che determini il modo d'applicazione; non autorizzare, infine, le leggi ticinesi la
» municipalità a stare in causa senza il permesso delle Assemblee comunali. » — Pel caso di una soluzione favorevole ai reclamanti, il municipio desidererebbe conoscere poi « se i
» membri della famiglia, moglie, figliuoli, ecc., siano essi
» pure da comprendersi nella esenzione. »

Premessi i seguenti considerandi :

1° La dichiarazione dei signori Pelli e Lite-consorti « di » essere liberi pensatori e quindi di non voler pagare nessun » aggravio od imposta per l'esercizio del culto cattolico-ro- » mano » — non può aver riferimento alle imposte scateni dall'esercizio del 1876, perchè fatta e notificata soltanto nel mese di marzo del 1877, quindi in epoca alla quale non poteva più essere sollevata nessuna legittima contestazione in merito alle medesime.

2° I termini nei quali è redatta la dichiarazione in discorso non sono così precisi e completi come li vorrebbe nel suo spirito l'invocato art. 49 della Costituzione federale, non risultando infatti dagli stessi che i riclamanti non appartengano più all'associazione religiosa nella quale erano iscritti e figurano tuttavia. A rendere l'atto sufficiente occorrerebbe dunque che gl'istanti avessero a notificare esplicitamente di voler uscire dal grembo della chiesa cattolico-romana.

3° Il ricorso Pelli e Consorti essendo, d'altronde, diretto contro imposte prelevate in virtù di una legge cantonale, avrebbe dovuto essere sottoposto anche al giudizio delle competenti autorità *cantonali*, e ciò tanto più che queste ultime, come appare dal fattispecie (lettera *B*), ne avevano fatto a tempo e luogo esplicita riserva.

Il Tribunale federale
pronuncia :

Il gravame delli signori Vittore Pelli e Lite-consorti di Aranno è reietto in via d'ordine.

2. Bundesgerichtliche Kompetenz in Civilsachen.
Compétence du Tribunal fédéral en matière civile.

16. *Arrêt du 29 Mars 1878 dans la cause Bonvin.*

Par exploit notifié le 18 Octobre 1877, l'Etat du Valais a invité Charles-Marie Bonvin fils, à Sion, à lui payer dans le

terme légal la somme de 4158 fr., avec intérêt dès le 1^{er} Juin 1871 et tous accessoires de droit, somme qu'il prétend lui être due par le prèdit Bonvin comme caution solidaire des époux Fumey-Hoffmann, en vertu d'acte du 2 Août 1871, reçu Ducrey notaire. Par le même exploit l'Etat du Valais a imposé saisie sur les biens de Bonvin.

Par exploit notifié le 14 Novembre suivant, Bonvin oppose à cette réclamation : « attendu qu'il ne doit rien à l'Etat du » Valais, l'acte invoqué par lui étant entaché de faux. Bonvin » signifie, en outre, qu'il ne reconnaît pas la compétence » des Tribunaux valaisans pour connaître de l'objet du dif- » férend. »

L'Etat persistant par citation devant le Juge de la Ville de Sion notifiée le 22^e Novembre à vouloir soumettre la cause aux Tribunaux cantonaux, Bonvin recourt le 22 Décembre au Tribunal fédéral, concluant à ce qu'il soit « prononcé que » la cause pendante entre l'Etat du Valais et le recourant doit » être portée devant le Tribunal fédéral, les Tribunaux va- » laisans étant incompétents. »

Bonvin estime qu'en présence de l'art. 27 § 4 de la loi fédérale sur l'organisation judiciaire, l'Etat du Valais doit se soumettre à cette réquisition.

Dans sa réponse du 28 Janvier 1878 l'Etat du Valais, abordant le fond de la cause, maintient la demande qu'il a formulée devant les Tribunaux du Valais contre Bonvin.

Par office du 2 Février suivant, le Juge fédéral délégué à l'instruction de la cause fait observer à l'Etat que la demande de Bonvin apparaît comme un recours de droit public et ne constitue dès lors point une action civile ; que l'Etat doit donc se déterminer sur la question de compétence du Tribunal fédéral.

Dans sa détermination du 2 Mars 1878, l'Etat conteste que l'action portée par Bonvin devant le Tribunal fédéral revête le caractère d'un recours de droit public. Il ajoute que dès le moment où Bonvin lui a fait signifier qu'il avait saisi ce Tribunal de la cause, toute procédure a été suspendue devant les Tribunaux du Valais. L'Etat conclut au rejet du recours.